

Avvisi

COMUNE DI FASANO

Determinazione Settore Lavori Pubblici n. 1174 del 08 giugno 2021**Progetto di ampliamento del complesso turistico ricettivo "Casale del Murgese" in C.da La Pignata - Fasano (BR), Fg. 111, P.Illa 83, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 - Verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 6, p.to 6.2- bis del R.R. n. 18/2013.****IL RESPONSABILE****Premesso che:**

- in data 03/04/2020 la società DALIST S.r.l., tramite il portale per la gestione telematica delle pratiche S.U.A.P., presentava istanza n. 05973320723-03042020-1247 in relazione ad un progetto di ampliamento del complesso turistico ricettivo "Casale del Murgese" in C.da La Pignata, Fasano (Foglio di mappa 111, Particella 83), ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, con allegata, tra l'altro, la documentazione di seguito elencata:

Elaborati:

- 1 - Istanza Suap (redatta su modello approvato con DGR. 2295/17);
- 2 - Relazione tecnica igienico-sanitaria;
- 3 - Dichiarazione ai sensi dell' art. 6 del R.R. n. 6/06;
- 4 - Asseverazione ex art. 20 del DPR n. 380/01;
- 5 - Dichiarazione di conformità alla normativa sull'inquinamento acustico;
- 6 - Dichiarazione in relazione alle norme sul superamento delle barriere architettoniche;
- 7 - Scheda di notifica ex art. 67 del D.Lgs. 81-08;
- 8 - Relazione paesaggistica;
- 9 - Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS;
- 10 - Tavola stralci PPTR;
- 11 - Relazione geologica (a firma del Dott. Geol. Martino Scarafile);
- 12 - Tav 1- Inquadramento;
- 13 - Tav 2 - Particolare lotto;
- 14 - Tav 3 - Schema blocchi volumetrie;
- 15 - Tav 4 - Corpo A autorizzato;
- 16 - Tav 5- Corpo B autorizzato;
- 17 - Tav 6 - Corpo C autorizzato;
- 18 - Tav 7 - Strutture precarie di contorno;
- 19 - Tav 8 - Piscina esistente;
- 20 - Tav 9 - Corpo A modificato;
- 21 - Tav 10 - Corpo C modificato;
- 22 - Tav 11- Corpo M;
- 23 - Tav 12 - Corpo N;
- 24 - Tav 13 - Piscina da realizzare;
- 25 - Tav 14 - Documentazione fotografica;
- 26 - Tav 15 - Rendering;
- 27 - Titoli abilitativi rilasciati.

Con delibera di C.C. n. 26 del 26.01.2006 veniva approvato in via definitiva il progetto della società DALIST S.R.L. relativo alla struttura turistico ricettiva in oggetto e, per effetto della suddetta delibera l'area su cui insiste la struttura ricettiva Casale del Murgese, ha subito una variante urbanistica al P.R.G. vigente (approvato definitivamente con delibera di G.R. n. 1000 del 20/07/2001) da zona agricola E2 ed E3 a "zona turistico-ricettiva di nuovo impianto".

In seguito sono stati rilasciati i seguenti titoli abilitativi:

- P.d.C. n. 1 del 05/01/2010 (P.E. n. 712/2009) per realizzazione di struttura turistica ricettiva (Centro dell'equitazione di campagna) come da delibera di C.C. n. 26 del 26/01/2006;
- P.d.C. n. 163 del 15/05/2012 (P.E. n. 102/2012) per varante in corso d'opera;
- P.d.C. n. 41 del 16/02/2018 (Autorizzazione Paesaggistica n. 147/2017) (P.E. n. 558/2014) per realizzazione di strutture leggere in legno e alluminio;
- S.C.I.A. n. 207/17 (Autorizzazione Paesaggistica n. 26/2018) per realizzazione di gazebo frangisole e sistemazione area esterna.

In particolare, l'ampliamento richiesto attiene alle seguenti opere:

- ampliamento della sala ristorante (parte integrante del corpo A) per una superficie utile di 110,49 mq ed una volumetria complessiva di 459,65 mc (il corpo ristorante in ampliamento consiste essenzialmente nella copertura del gazebo frangisole in legno comprensiva di infissi esterni, il tutto di colore bianco);
- ampliamento del corpo C destinato a locali di servizio per l'albergo, per la creazione di una sala conferenze per una superficie utile di 115,20 mq ed una volumetria complessiva di 418,88 mc;
- realizzazione di un nuovo corpo identificato con la sigla M per la creazione di n. 5 stanze a due posti con bagno e con accesso diretto dall'esterno per una superficie utile di 190,00 mq ed una volumetria complessiva di 640,32 mc, oltre alla realizzazione di attiguo deposito per una superficie utile di 30,08 mq ed una volumetria complessiva di 96,23 mq;
- realizzazione di nuovo corpo identificato con la sigla N per la creazione di n. 10 stanze a due posti con bagno e con accesso diretto dall'esterno per una superficie utile di 319,20 mq ed una volumetria complessiva di 1115,78 mc;
- realizzazione di una piscina interrata da 34,00 mq circa per bambini oltre ad un vano tecnico interrato;
- realizzazione di una vasca massaggi interrata da 25,00 mq circa oltre ad un vano tecnico interrato.

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 1346 del 20/07/2020 il Settore Assistenza Organi Istituzionali SUAP e Patrimonio del Comune di Fasano ha ritenuto di dover formalizzare la proposta di variante, pervenuta in data 03/04/2020 al n. 05973320723-03042020-1247 da parte della Società Dalist srl, di ampliamento della struttura ricettiva esistente denominata "Casale del Murgese" sita in C.da La Pignata di Fasano ai sensi dell'art. 8 DPR n. 160/2010;

con la stessa determina dirigenziale provvedeva ad individuare gli enti territoriali interessati e i soggetti competenti in materia ambientale concordati con l'autorità competente in materia di VAS comunale giusta note prot. 25392 dell'11/06/2020 e prot. 26331 del 17/06/2020 (di seguito indicati complessivamente come SCMA), visti i disposti degli articoli 5 e 6 e dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 44/12 e ss. mm. ii., comunicando agli stessi, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 della L.R. n.44/2012 e ss. mm. ed ii., la pubblicazione - sul sito istituzionale del Comune di Fasano - della documentazione ricevuta:

- Regione Puglia - Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Urbanistica;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
- Regione Puglia: Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale Sezione Risorse Idriche - Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela Delle Acque;
- Provincia di Brindisi - Pianificazione Territoriale di Coordinamento per Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Trasporti, Controlli Impianti;
- Provincia di Brindisi, Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo;

- Provincia di Brindisi - Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) - Ufficio Struttura Tecnica e Provinciale di Brindisi;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia) – Direzione Scientifica;
- ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi Via Galanti,16 - 72100 Brindisi;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia;
- Autorità Idrica Pugliese - Viale Paolo Falcone e Giovanni Borsellino 2 – Bari;
- Acquedotto Pugliese - AQP - Via Cognetti 36 – 72121 Bari;
- Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia - Strada dei Dottula - Isolato 49 - 70122 – Bari;
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto – Via A. Galateo n. 2 – 73100 – LECCE;
- Azienda Sanitaria Locale di Brindisi - Via Napoli 8, 72100 Brindisi (BR);
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di BRINDISI - Via Nicola Brandi - 72100 Brindisi (BR).

Con nota prot. 38472 del 02/09/2020 l'Autorità Procedente (SUAP del Comune di Fasano) indiceva la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per gli effetti di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte, con assorbimento del procedimento semplificato di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 6 p.to 6.2-bis del R.R. n. 18/13.

Considerato altresì che nella su citata nota, con riferimento alla valutazione paesaggistica dell'intervento proposto, con D.G.R. n. 1514 del 27 luglio 2015 *"Prime Linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia"* è stato chiarito quanta segue: *"ai sensi del comma 2 dell'art. 96 è espressamente previsto che il parere è espresso nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla LR 56/1980 e dalla LR 20/2001 e non è pertanto dovuto fuori da questi casi. La logica sottesa a questo articolo e quella della semplificazione e non duplicazione dei procedimenti, per cui, ove trattasi di variante urbanistica con procedura speciale, successivamente alla quale segue il progetto definitivo, o comunque può essere variato il progetto definitivo, e prevista l'espressione del parere sulla variante di piano, ove invece è il progetto stesso che costituisce variante urbanistica, la valutazione paesaggistica va operata direttamente sul progetto attraverso il rilascio dell'Autorizzazione o Accertamento di compatibilità paesaggistica"*. Ciò premesso, configurandosi le varianti ex art. 8 del DPR n.160/10, quale quella in oggetto, come progetti in variante, non è dovuto il parere paesaggistico ex art. 96 delle NTA del PPTR, restando invece ferma la necessità di dotarsi di autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica nei casi previsti dall'art. 89 delle NTA del PPTR.

Con nota SUAP prot. 11873 del 04/03/2021 l'Autorità Procedente (SUAP del Comune di Fasano) comunicava all'Autorità Competente *"che la fase di consultazione con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) si è conclusa e che i contributi raccolti entro il termine previsto dalla conferenza di servizi risultavano i seguenti"*:

- nota dell'ARPA prot. 40455 del 09.09.2020 di parere non definitivo ma espresso solo ai fini dell'adeguatezza e completezza della documentazione con la quale si richiede alla società proponente integrazione documentale;
- nota dell'AQP prot. 40598 del 10.09.2020 con la quale si esprime parere nulla-osta di massima;
- nota della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura - Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche prot. n. 41909 del 16.09.2020 di parere favorevole;
- nota della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Urbanistica, prot. 42061 del 17.09.2020, di richiesta di chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti: ***"Con riferimento alla legittimità urbanistico-edilizia, l'istruttoria comunale cita una serie di titoli abilitativi senza specificarne l'oggetto. Si chiede di esplicitare puntualmente quanto disposto o assentito dai suddetti titoli, in particolare con il Permesso di Costruire n. 1 del 5.1.2010 e con il Permesso di Costruire n. 163 del 15.5.2012;***

Con riferimento alla pianificazione sovraordinata, in considerazione delle interferenze con il PPTR (Immobili e aree di notevole interesse pubblico, paesaggi rurali e Coni visuali), l'acquisizione del parere favorevole degli enti preposti alla tutela del paesaggio, doverosamente coinvolti nella Conferenza di Servizi in oggetto diventa condicio sine qua non anche sotto il profilo urbanistico.

Con riferimento alle urbanizzazioni secondarie (standard ex DM 1444/68), il RdP attesta che sono presenti "in quantità sufficiente" e contermini all'area interessata dall'ampliamento, agevolmente accessibili all'uso pubblico. Tale superficie, identificata catastalmente al fg. 111 p.lle 87-89-91, è stata già ceduta al Comune di Fasano giusta convenzione rep. n. 3177 del 15/09/2009 registrata a Ostuni il 01/10/2009 al n. 26 serie 1V. Ciononostante, in considerazione del fatto che trattasi di nuova procedura, che tale procedura ha carattere eccezionale, nonché del fatto che i valori indicati dal DM 1444/68 sono quantità minime, la Sezione scrivente ritiene che il proponente debba reperire ulteriori aree, ai sensi dell'art. 5 punto 2 del DM 1444/68, in ragione della superficie lorda di pavimento in ampliamento. Ove l'amministrazione comunale ritenga l'esistente area a standard sufficiente a soddisfare l'incremento del carico urbanistico determinantesi dalla proposta progettuale in argomento, potrebbe valutare la possibilità della monetizzazione.

- nota dell'Autorità di Bacino, prot. 43559 del 24.09.2020 con la quale, esaminata la documentazione progettuale, rileva come nessuna delle opere previste dal progetto interferisce con le aree disciplinate dalle N.T.A. del richiamato P.A.I.;
- nota del Comando Provinciale dei VV.FF. di Brindisi, prot. 44837 del 01.10.2020, con la quale si comunica di aver rilasciato ai fini dell'antincendio l'ultima ricevuta della SCIA prot. 411 del 14/01/2020 ribadendo che qualora la ditta volesse apportare modifiche qualitative e/o quantitative all'attività in questione, la stessa dovrà riattivare le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R n. 151/2011;
- nota dell'Autorità idrica pugliese, prot. 46345 del 08.10.2020 con la quale esprime parere favorevole con prescrizione;
- nota di riscontro al parere della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Urbanistica, a firma del Dirigente Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Fasano, ing. Leonardo D'Adamo, prot. n. 43631 del 24.09.2020;
- parere consultivo a firma dell'ing. Leonardo D'Adamo, Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Fasano, prot. n. 43633 del 24.09.2020, di riscontro alla nota prot. n. 38742 del Dirigente Suap di indizione Conferenza dei servizi asincrona;
- nota di riscontro da parte della società proponente all'ARPA, trasmessa per il tramite del portale impresa in un giorno prot. 33832 del 02.10.2020 con la quale la stessa relaziona sulla richiesta di integrazioni alla documentazione già presentata nei punti dove la documentazione prodotta non risultava sufficientemente esaustiva;
- richiesta al Comando Provinciale dei VV.F. da parte della società proponente trasmessa sul portale prot. 35322 del 15.10.2020 con cui la stessa società chiede, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, la valutazione del progetto per modifica dell'attività esistente;
- nota della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Urbanistica, di riscontro alla nota 43631 del 24.09.2020, con la quale esprime parere favorevole condizionato pur specificando che "... l'acquisizione del parere favorevole degli enti preposti alla tutela del paesaggio, doverosamente coinvolti nella Conferenza di Servizi in oggetto, diventa condicio sine qua non anche sotto il profilo urbanistico".

Con nota p.e.c. 23878 del 30/04/2021 il Servizio VIA, VAS e Paesaggio comunale, in qualità di Autorità Competente, sottoponeva alla Commissione Locale per il Paesaggio e VAS la documentazione agli atti, oltre alla relazione istruttoria SUAP, che illustra le caratteristiche del Piano e ne riassume le considerazioni di carattere ambientale, ai fini della verifica di cui all'art. 8, co. 4, della LR 44/2012, ed in particolare dell'espressione del parere di competenza.

VISTO il Rapporto Ambientale Preliminare;

VISTO il parere espresso in data 21/05/2021 (verbale n. 26) dalla Commissione Locale per il Paesaggio istituita con determina dirigenziale n. 1580 del 02/10/2018, modificata con determina dirigenziale n. 596 del 22/03/2021, che testualmente recita:

“...Caratteristiche delle aree interessate dalla variante

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità delle aree interessate dal progetto si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, sulle aree in oggetto, relativamente al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR, insistono i seguenti vincoli:

- o BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico*
- o UCP - Paesaggi rurali*
- o UCP - Coni visuali*

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le aree in oggetto non interessano siti della Rete Natura 2000 o Aree naturali protette.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, le aree in oggetto:

- non interessano aree perimetrate dal PAI;*
- non interessano altre emergenze idrogeomorfologiche cartografate dalla Carta idrogeomorfologica.*

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento non rientra nelle aree tutelate perimetrate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, ma si trova in un'area vulnerabile da contaminazione salina.

Infine, relativamente ad altre tematiche/criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale comunale, vengono analizzati senza particolari criticità i seguenti aspetti ambientali:

- Uso del Suolo;*
- Caratteristiche Geologiche, Litologiche e Geomorfologiche;*
- Idrogeologia;*
- Acqua;*
- Aria;*
- Flora e Fauna;*
- Paesaggio e patrimonio culturale;*
- Dinamiche sociali e Salute pubblica;*
- Ambiente Urbano e Viabilità;*
- Rumore e Rifiuti*

La Commissione riunitasi nella seduta del 21 maggio 2021:

ha esaminato la proposta di variante in relazione al progetto di ampliamento della struttura ricettiva esistente denominata “Casale del Murgese” sita in C.da La Pignata di Fasano, ritenendo di non assoggettare il Piano a VAS con le seguenti motivazioni:

- il progetto stesso costituisce variante urbanistica e pertanto la valutazione di conformità e compatibilità paesaggistica andrà operata direttamente sul progetto, attraverso il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica e non in sede di procedura di assoggettabilità a VAS;*
- sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e dalla verifica delle potenziali criticità analizzate non emergono rilevanti impatti significativi sull'ambiente, quest'ultimo inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico- fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.).*

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai SCMA, la Commissione

ritiene che la proposta di variante, pervenuta in data 03/04/2020 al n. 05973320723-03042020-1247 da parte della Società Dalist srl, di ampliamento della struttura ricettiva esistente denominata "Casale del Murgese" sita in C.da La Pignata di Fasano non comporti impatti rilevanti sull'ambiente e che non debba essere sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012".

Per tutto quanto sopra esposto:

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss. mm. ii.;

Visto l'art. 10 comma 1. Lett. a) della L.R. 4/2014 "Modifiche all'art. 4 della L.R. 44/2012" con cui è stato delegato ai Comuni l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 8 e dei procedimenti a VAS di cui agli artt. 9 e seguenti, per i piani e programmi approvati in via definitiva dai Comuni;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/06/2013 con la quale sono state approvate le norme aggiornate per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio Comunale, stabilendo tra l'altro di prevedere tra i componenti della Commissione per il Paesaggio un esperto in materia di VAS in previsione della delega di cui al richiamato art. 4 della L.R. 44/2012;

Vista la determina dirigenziale n. 1580 del 02/10/2018, modificata con determina dirigenziale n. 596 del 22/03/2021 di istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio;

Vista la D.G.C. n. 143 del 21/06/2018, con la quale si stabiliva che l'Autorità Competente per le procedure di VIA relative ai progetti elencati negli allegati A3 e B3 della Legge Regionale n. 11/2001 che ricadano interamente nell'ambito del territorio del Comune e per le procedure di VAS, delegate al Comune ai sensi del comma 3, art. 4, della L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012, è il Settore Lavori Pubblici, Ufficio VIA e VAS nella persona dell'ing. Rosa Belfiore nella sua qualità di dirigente, salvo facoltà di delega a proprio dipendente, prevedendo, in supporto alla stessa struttura tecnica, la consultazione dalla Commissione Locale per il Paesaggio all'uopo integrata da un componente esperto in materie Ambientali;

Vista la determina dirigenziale n. 981 del 28/05/2019 di nomina del sottoscritto a Responsabile preposto al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per il Comune di Fasano e l'art. 9 del nuovo Regolamento per il conferimento e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa di cui alla Delibera di G.M. n. 383 del 06/12/2019;

Visto il bollettino postale in bianco del 10/03/2020 dell'avvenuto versamento di € 750,00 per "oneri istruttoria verifica assoggettabilità a VAS", giusta delibera di C.C. n. 15 del 22/05/2014;

Sulla scorta dei contributi pervenuti dai SCMA, della relazione istruttoria SUAP. e del parere reso dalla Commissione Locale del Paesaggio in data 21/05/2021 (verbale n. 26);

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Garanzia della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ed ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

DETERMINA

1. **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;

2. **di escludere** il progetto di ampliamento del complesso turistico ricettivo "Casale del Murgesese" in C.da La Pignata, Fasano (Foglio di mappa 111, Particella 83), ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa fermo restando le prescrizioni impartite dai vari SCMA, il rispetto della normativa ambientale e a condizione che:

- **il progetto stesso costituisce variante urbanistica e pertanto la valutazione di conformità e compatibilità paesaggistica andrà operata direttamente sul progetto, attraverso il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica e non in sede di procedura di assoggettabilità a VAS;**

3. **di precisare che il presente provvedimento:**

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente all'attuazione del progetto;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, nonché di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

4. **di demandare** all'Autorità Procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6, dell'art. 8, della L.R. 44/2012 e ss. mm. ed ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione del progetto in oggetto dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;

5. **di notificare** il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA, VAS e Paesaggio:

- al Proponente;
- all'Autorità Procedente;
- ai SCMA individuati nel procedimento di verifica di Assoggettabilità;

6. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Fasano dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito web del Comune di Fasano, nella sezione dedicata.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90 e ss. mm. ed ii. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini previsti dalle norme vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ANTONIO MANSUETO

IL DIRIGENTE
ANTONIO MANSUETO